

LA STRAORDINARIA STORIA DI UNA MAGIA, OVVERO COME FARE IN MODO CHE UNA COSA, LA PSICANALISI, CHE È CIÒ CHE È, DIVENTI LA PSICOTERAPIA, CIÒ CHE NON È

Recentemente alcuni amici mi hanno fatto notare un articolo, comparso nel Bollettino dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, numero 1, giugno 2011, consultabile a questo indirizzo:

http://www.ordpsicologier.it/public/genpags/biggs/bollettino_12014_def.pdf.

La magia di cui si parla nel titolo di questo intervento è quella messa in atto dall'avvocato dell'Ordine degli Psicologi, e il testo cui si fa riferimento compare nel Bollettino dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, numero 1, giugno 2011, con il titolo gongolante: "Vittoria in Cassazione: la Psicoanalisi o Psicanalisi è Psicoterapia". Vedremo che se la sentenza cui si fa riferimento è una vittoria del potere e degli interessi dell'Ordine degli Psicologi, è tuttavia una sconfitta della ragione, del buonsenso e dell'intelligenza e, probabilmente, anche del diritto.

Ma entriamo subito nel merito e consideriamo il meccanismo di tale magia. L'avvocato inizia con un citazione tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione dell'11 aprile 2010:

... la Psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una Psicoterapia /.../ Così recitano le motivazioni della sentenza ...

La "motivazione" alla quale fa riferimento è questa: *la Psicanalisi è pur sempre una Psicoterapia*. Come si può notare, non si tratta di una motivazione, ma di una affermazione, totalmente arbitraria, come vedremo. La "motivazione" invece compare subito dopo:

Né può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia...

Il metodo del colloquio è dunque una forma di terapia? Dal giorno in cui gli umani hanno iniziato a parlare, lo hanno fatto attraverso l'unica forma di comunicazione che conoscono: il colloquio. Parlare insieme tra loro è ciò che fanno gli umani, vale a dire colloquiare. Colloquiando, perlopiù ciascuno cerca di modificare l'interlocutore, facendogli cambiare idea, mostrandogli qual è la verità, e cercando di portarlo, attraverso l'argomentazione, a riconoscere che ciò che gli si sta dicendo, essendo la verità, gli porterà del giovamento, del benessere e addirittura, in alcuni casi, la felicità. Questo è ciò che gli umani fanno, da quando esistono, quando colloquiano tra loro. Colloquiare è parlare, oppure è nulla, e il colloquio, per essere tale, necessita di un metodo, spesso molto semplice, come per esempio attenersi all'argomento in questione, o evitare di contraddirsi, e altre semplici regole che determinano il metodo del colloquio. Cionondimeno viene affermato che il colloquio è una forma di terapia, senza peraltro dire perché. Un colloquio di affari non è una terapia, un colloquio fra scienziati che discutono della dimostrabilità di una tesi non è terapia, un colloquio sulla necessità di fare oppure no una qualunque cosa non è una terapia, un colloquio di lavoro non è una terapia, un colloquio sul concetto di arte non è una terapia, un colloquio fra due amici non è una terapia. Ovviamente potremmo andare avanti all'infinito e, altrettanto ovviamente, non viene detto perché un colloquio sarebbe una

terapia, e il motivo per cui non viene detto è che non c'è alcun modo per potere sostenere una simile affermazione, salvo imporre che se si parla di una qualunque cosa, allora quel parlare è terapia. Ma se si afferma questo, allora da questo seguono implicazioni insostenibili e inaccettabili: se per esempio un prete, nello svolgimento delle sue mansioni, colloquia con un parrocchiano mostrandogli che se seguirà ciò che lui gli suggerisce allora i suoi problemi scompariranno, perché saranno visti in un quadro più generale e ampio, e che così facendo la sua vita cambierà e tutto gli apparirà sotto un'altra prospettiva e potrà essere più felice, più sereno, più consapevole, in altre parole che potrà stare molto meglio, allora questa è inevitabilmente terapia, poiché compaiono tutti i criteri che “definiscono” il colloquio terapeutico. E dobbiamo anche considerare che il prete farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere il suo obiettivo, cercando cioè di persuadere il suo interlocutore della bontà di ciò che sta affermando, e cioè che se il suo interlocutore farà ciò che il prete dice, la sua vita ne trarrà un grande giovamento, e da tutto ciò risulta palese che l'obiettivo del prete è il benessere spirituale, e cioè psichico, del suo parrocchiano. Né possiamo escludere che durante il colloquio possano intervenire, poiché imprevedibili, dei ricordi, dell'infanzia oppure no. Se da quelle premesse possono trarsi queste conclusioni, allora quelle premesse sono false, parafrasando Popper: se da una argomentazione procede una conclusione che risulta palesemente in contrasto con la ragione o la realtà, allora quella premessa è falsa.

Tuttavia, la cosa di maggiore interesse è ciò che viene detto a proposito della legge Ossicini. Si afferma infatti, con orgogliosa sicurezza, che il Senatore Ossicini ha detto una cosa, ma che in realtà voleva dirne un'altra. Questo discorso merita una attenta considerazione.

Aldilà del fatto che se un Senatore dice una cosa è perché vuole dire quella cosa e non un'altra, soprattutto nella stesura di una legge, prendiamo in considerazione ciò che il Senatore Ossicini ha detto, muovendo dalla certezza che se ha detto quello che ha detto, allora ciò che ha detto è ciò che ha voluto dire. Nella legge 56/89 il Senatore Ossicini regola la professione degli psicologi e degli psicoterapeuti. Della psicanalisi non viene fatta menzione in tutto il testo di legge, e cioè la professione della psicanalisi non cade sotto alcuna regolamentazione. Questo è ciò che dice, molto semplicemente. Ma a questo punto l'avvocato dell'Ordine degli Psicologi compie una straordinaria magia: *che il Legislatore non abbia disciplinato un percorso formativo specifico per gli Psicoanalisti prova troppo: l'assenza di una puntuale disciplina della formazione non significa affatto che l'attività possa per ciò solo considerarsi non protetta; piuttosto, dalla anomia può trarsi argomento a sostegno della tesi opposta.*

Dal fatto che qualcosa non viene nominata, si evince che quella cosa è nominata? Ecco compiuta la magia. Il problema è che se le cose stessero così, allora per gli stessi motivi, il fatto che nella sentenza cui si fa spesso riferimento non si nomina che la psicanalisi non è una psicoterapia, allora, per lo stesso motivo, si dovrebbe evincere che la psicanalisi non è una psicoterapia, poiché non essendo questo nominato, di fatto lo si nomina. Ma l'avvocato dell'Ordine degli Psicologi si fa ancora più audace:

dalla riscontrata carenza di alcun esplicito riferimento alla Psicoanalisi, non è dato ricavare sic et simpliciter alcuna automatica conclusione circa la “libertà” della stessa...

Cioè se una legge non dice che una certa cosa è un reato, da ciò non si evince che quella cosa non sia un reato. Affermazione che, oltretutto inconsistente, è anche pericolosa, poiché a questo punto non c'è legittima attività degli umani che non sia, ipso facto, anche un reato. E tutto ciò viene proposto nel testo dell'avvocato dell'Ordine degli Psicologi come una "corretta prospettiva ermeneutica".

L'avvocato dell'Ordine degli Psicologi ci fa presente che:

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. L'interprete di un testo normativo deve dunque tener conto in primo luogo del significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica (c.d. interpretazione letterale); quando l'individuazione del proponimento del legislatore sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi. Diversamente, quando il senso letterale delle parole non sia (come, indubbiamente, è nel caso di specie) preciso e dà luogo a dubbi interpretativi, l'analisi letterale deve essere integrata dall'interpretazione logica.

Queste parole vanno considerate con attenzione, perché il senso letterale della legge Ossicini è chiarissimo, ed è per questo che per l'avvocato dell'Ordine degli Psicologi è necessario intervenire con una interpretazione, dicendo che "indubbiamente" ciò che ha detto il Senatore Ossicini non è chiaro, e non è quello che voleva dire, e quindi va interpretato, in pratica riscrivendo la legge a suo piacimento. Ma la legge Ossicini è talmente chiara da non lasciare alcuno spazio a interpretazioni di sorta, ecco perché per fare dire al Senatore Ossicini quello che il Senatore Ossicini non dice ma l'avvocato dell'Ordine degli Psicologi vuole fargli dire: "l'analisi letterale deve essere integrata dall'interpretazione logica" dell'avvocato dell'Ordine degli Psicologi. Infine, l'avvocato dell'Ordine degli Psicologi fa appello alla logica per cercare di confortare le sue affermazioni, ma è impossibile non notare che si tratta di una interpretazione logica davvero singolare, poiché viola allegramente e apertamente ciò che è il fondamento stesso della logica, da Aristotele a oggi, ciò che per la logica costituisce l'incontrovertibile, vale a dire il principium omnium firmissimum, quel criterio per cui se una cosa è quella che è, allora quella cosa non può essere ciò che non è: se la psicanalisi è la psicanalisi, allora la psicanalisi non è la psicoterapia, né alcuna altra cosa.

Con queste argomentazioni ho voluto illustrare:

- 1) che la l'affermazione che sostiene che il metodo del dialogo costituisca una terapia non solo non ha alcun senso ma comporta implicazioni inaccettabili dalla ragione e dal buon senso.
- 2) Che la sentenza della Corte di Cassazione dell'11 aprile 2010 contraddice la legge 56/89 poiché non è stato in alcun modo dimostrato che la psicanalisi sia una psicoterapia, non essendo stata portata alcuna argomentazione a favore di questa tesi. È stato semplicemente affermato che la psicanalisi opera una sorta di terapia, ma non è stato dimostrato che lo faccia, e dunque rimane un'ipotesi da dimostrare. È importante fare notare che la prova più consistente a favore della tesi secondo la quale la psicanalisi sarebbe una psicoterapia consiste:

nell'opinione espressa dal Presidente del locale Ordine regionale degli psicologi secondo la quale nel mondo accademico serio è incontestabile che la psicanalisi sia psicoterapia (sentenza della Corte di Cassazione dell'11 aprile 2010).

Ma chi afferma questo non è uno psicanalista ma uno psicologo, che fa un altro mestiere, e che di psicanalisi sa poco o nulla, e che il mondo accademico cui fa riferimento è il mondo accademico degli psicologi, dal momento che la formazione psicanalitica non rientra in nessun insegnamento accademico, come qualunque psicanalista sa perfettamente.

Dunque, se l'ipotesi che la psicanalisi sia una terapia non è dimostrata, e non lo è, allora, fino a prova contraria, rimane valida la legge 56/89.

Francesco Galgano, professore emerito di diritto civile nell'Università di Bologna, nel suo celebre "Parere pro veritate sull'applicazione della legge 56 del 1989" così si esprime:

Il legislatore, consapevole della specificità della psicoanalisi, dopo un approfondito dibattito parlamentare, ha correttamente eliminato dal testo definitivo il richiamo alle psicoterapie ad orientamento analitico contenuto nel progetto di legge: la psicoanalisi non viene neppure menzionata nella legge 18 febbraio 1989, n. 56. Ciò significa che, gli psicoanalisti e le loro associazioni e scuole fuoriescono dall'ambito di applicazione della legge Ossicini.

Luciano Faioni